

Statuto

della

Società del

Vino a Segno Nazionale

di

Spoleto

## Capitolo 1.

### Scopo della Società e sua composizione

Art. 1. Scopo della Società è di promuovere l'incoraggiamento del tiro al bersaglio in ogni classe di cittadini, avendo per mira principalmente di preparare la gioventù al Servizio militare e di conservare la pratica nelle armi in coloro che fanno parte dell'Esercito permanente o delle milizie.

Art. 2. Chiunque ha raggiunto il sedicesimo anno di età può far parte della Società, purché ne faccia regolare domanda in scritto al Presidente, dichiarando in essa in quale anno è nato, ed anche se è studente o militare; e in questo caso a quale categoria egli appartiene.

È necessario inoltre presentare un certificato di buona condotta del Sindaco, simile a quello richiesto per l'arruolamento dei volontari nell'Esercito. Per i minorenni occorre l'atto di consenso dei genitori o dei tutori.

Art. 3. I soci sono divisi in tre Quoti corrispondenti a tre reparti cioè:

Primo: Reparto Seniore per gli Studenti che ancora non hanno concorso alla Leva.

Secondo: Reparto Milizia per tutti gli iscritti nell'Esercito permanente o nelle Milizie.

Terzo: Reparto Libero a tutto i cittadini. I tiratori appartenenti alla 1.<sup>a</sup> ed alla 2.<sup>a</sup> categoria dell'Esercito non dovranno mai essere iscritti nel reparto Seniore né in quello libero a tutto.

Art. 4. Compiuti i trentasei anni i titolari già iscritti nel reparto milizia passeranno a quello libero.

Art. 5. L'ammissione può aver luogo in qualunque epoca dell'anno.

L'obbligazione del socio dura per un anno, terminato il quale s'intenderà rinnovata per un altro anno, e così successivamente finché il Socio non abbia dato avviso per scritto al Presidente della Società che egli vuol cessare di farne parte. Tale avviso dovrà esser comunicato non più tardi del 30 Settembre di ciascun anno.

Art. 6. Il ruolo degli iscritti verrà pubblicato nel locale del Circo appartenente alla Società e nel Palazzo Comunale; vi rimarrà esposto per tutto il mese di Dicembre di ciascun anno, e chi si crede iscritto erroneamente dovrà chiederne la rettificazione al Presidente non più tardi del 1.<sup>o</sup> Dicembre.

## Capitolo II

### Delle Tasse

Art. 7. La Tassa è di Lire tre all'anno; viene pagata per la prima volta all'atto dell'iscrizione, ed è assegnata all'anno in corso qualunque sia la data in cui il Socio si iscrive.

Agli anni susseguenti verrà pagata nel primo bimestre in una sola rata e colle norme fissate per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 8. L'Esattore del Comune è incaricato della riscossione delle Tasse annue.

Al Tesoriere Comunale è affidato il servizio di cassa della Società.

Art. 9. Coloro che presentano un certificato d'indì-

genza rilasciato dal Sindaco, sono esenti: se cittadini dalla sola tassa annua, se militari dalla tassa annua e dal pagare le munizioni.

Questo certificato deve essere presentato unitamente alla domanda d'iscrizione prima del 30 Settembre di ogni anno, e l'esenzione è accordata per solo anno successivo.

## Capitolo III.

### Diritti e vantaggi dei Soci.

Art. 10. La qualità di Socio dà diritto:

- 1.º ad intervenire alle Adunanze generali della Società ed a potere essere eletto alle cariche della medesima.
- 2.º ad esercitarsi nel tiro al bersaglio nelle ore stabilite da apposito regolamento.
- 3.º a prendere parte alle gare tanto ordinarie che straordinarie.

Art. 11. I tiratori del Reparto Milizia che possono di aver per due anni frequentato il tiro al segno Nazionale secondo le norme stabilite, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della Legge di leva, cioè:

- 1.º Totale esenzione dall'istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla 3.ª categoria.
- 2.º Totale o parziale esenzione dall'istruzione se appartenenti alla 2.ª categoria.

Gl'individui dell'Esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro al segno nelle susseguenti condizioni.

Art. 12. I giovani aspiranti al volontariato di un anno, ovvero al ritardo alla chiamata sotto le armi non possono ottenere questi vantaggi se non dimostrano di aver frequentato per un anno almeno il tiro a Segno Nazionale secondo le norme stabilite.

Art. 13. Per ottenere i vantaggi accordati dalla legge ogni tiratore deve in massima avere eseguito il tiro preparatorio ed il tiro ordinario prescritto dalla istruzione sul tiro vigente per la fanteria del R. Esercito, ed aver raggiunto il grado minimo d'idoneità stabilito dalle istruzioni Ministeriali.

Di più per i militari di 1.<sup>a</sup> categoria in congedo il limitato che aspirano all'esenzione dal richiamo per istruzione, si pretenderà non solo l'esecuzione pratica del tiro, ma benanche la perfetta esecuzione del maneggio dell'arma, la sua nomenclatura, le norme di buon governo; e se il numero dei tiratori di quella categoria lo permetta, si farà anche qualche esercitazione di scuola di plotone.

Art. 14. L'intervento al tiro per ottenere i vantaggi accordati dalla Legge deve aver luogo nell'anno precedente a quello in cui avviene la chiamata, od in cui si vuole ottenere il volontariato od il ritardo al servizio.

## Capitolo IV.

### Delle Adunanze Generali

Art. 15. Le Adunanze Generali avranno luogo soltanto per ~~la~~ ~~elezione~~ dei membri dell'Ufficio di  
1. In rinnovazione ~~totale~~ parziale

Quando si debba procedere alla parziale rinnovazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza o per deliberare su altri oggetti d'ordine della Direzione provinciale.

Nel caso si dovesse procedere alla elezione naturale dei componenti l'Ufficio di Presidenza le adunanze devono essere presiedute dal Sindaco del Comune capoluogo di Mandamento o di chi dalla legge è chiamato a farne le veci, con l'assistenza di due Scrutatori e di un Segretario da eleggersi dal Sindaco stesso. **##**

Presidenza. Salvo le altre che saranno prescritte dalla <sup>Direzione provinciale</sup> Art. 16. Esse verranno convocate e dirette dal Presidente della Società ed in mancanza del Presidente effettivo le adunanze saranno presiedute dal membro più anziano d'età dell'Ufficio di Presidenza. **##**

Saranno valide quando vi intervienga un terzo almeno dei soci.

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci basterà per la loro validità.

Art. 17. Aperta la votazione per la nomina dell'intero Ufficio di Presidenza o di qualche membro del medesimo si procederà all'appello, alla consegna delle schede, alla loro enumerazione, allo spoglio e scrutinio ed alla pubblicazione del risultato.

Gli scrutatori saranno due scelti fra i più anziani dei Soci intervenuti.

Art. 18. Trattandosi della nomina di tutto l'Ufficio di Presidenza ciascun Socio voterà per tre, cinque o sette nomi, secondo che il medesimo dovrà comporsi di cinque, sette o nove membri. Sarà tenuto un tal metodo di votazione, giacché due dei membri dell'Ufficio di Presidenza sono sempre il Sindaco ed un Ufficiale scelto dal Comandante del Distretto.

Art. 19. Due copie del Processo Verbale dell'adunanza verranno trasmesse alla Direzione Provinciale.

## Capitolo V

### Dei Soci onorari Benemeriti

Art. 20. I soci onorari benemeriti verranno nominati

dietro deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o dietro proposta di un numero di Soci non inferiore a cinquanta; ma la loro nomina non sarà valida se non quando sarà intervenuta l'approvazione della Direzione Provinciale.

Essi verranno scelti fra quei cittadini che avranno maggiormente cooperato o con offerte in denaro o con altri doni allo sviluppo ed alla conservazione della Società; ed il loro nome verrà segnato in un albo speciale che sarà conservato nell'Archivio della Società.

Art. 21. I soci onorari benemeriti potranno intervenire all'Adunanza Generale ma non avranno voto deliberativo.

Non potranno essere eletti alle cariche della Società.

Art. 22. Sarà permesso ai medesimi l'accesso nel locale del Circo in quei giorni nei quali avremo luogo le esercitazioni.

Nell'occasione delle gare saranno invitati ad assistere alle medesime; ed alla distribuzione dei premi avranno un posto riservato.

## Capitolo VI.

### Dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 23. La Società è rappresentata ed amministrata da un Ufficio di Presidenza composto di cinque membri se il numero degli iscritti è inferiore ad duecento, di sette membri se il detto numero è superiore ai duecento ma inferiore ad quattrocento, di nove membri quando superi i quattrocento.

Non fanno sempre parte il Sindaco ed un Ufficiale dell'Esercito o della milizia territoriale, che viene nominato dal Comandante del Distretto.

Art. 14. In suo coll' Ufficio di Presidenza viene eletto mediante votazione il Presidente.

Il Segretario ed l' Economo possono essere scelti o fra i componenti l' Ufficio o fra i Soci. In questo ultimo caso non avranno voto deliberativo.

Art. 15. I membri dell' Ufficio di Presidenza restano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 16. L' Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, stando alle disposizioni dell' art. 16. Egli non può recusarsi dal convocarlo ove ne sia richiesto da due membri del medesimo Ufficio.

Art. 17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e sono valide purché questi siano più della metà dei membri dell' Ufficio. In parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate sono eseguite dal Presidente, e i processi verbali delle medesime sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18. L' Ufficio di Presidenza trasmette alla Direzione Provinciale i manifesti per le gare, le domande per sussidi e le domande per le gare speciali.

Art. 19. Comunistra alla sud: Direzione tutte le indicazioni che possono venir richieste circa l' andamento, il progresso ed i bisogni dell' istruzione.

La infamia delle trasgressioni allo Statuto che fossero commesse dai Soci.

Art. 20. Stabilisce il Regolamento interno per il biro a segue, e nomina quegli impiegati che saranno



indispensabili ai bisogni della Società.

Art. 31. Non più tardi del primo Marzo di ogni anno trasmette alla Direzione Provinciale l'elenco dei tiratori compresi nel Reparto Militaria, i quali hanno partecipato al tiro a segno nell'anno antecedente.

Art. 32. Alla fine di ogni anno rimette alla Direzione medesima la Relazione e la statistica del tiro a segno.

Art. 33. Insieme al Bilancio Preveduto l'Ufficio di Presidenza forma ogni anno il Ruolo dei soci iscritti per il pagamento della tassa nell'anno successivo.

Ne affigge una copia nel locale della Società ed altra uguale ne pubblica nel Palazzo comunale per tutto il mese di Dicembre.

Art. 34. Cancellata dal Ruolo per tutto l'anno successivo chi ne fa domanda prima del 30 Settembre di ciascun anno.

Rectifica gli errori commessi nella compilazione del medesimo.

Rectifica la relativa iscrizione ai soci non dimoranti nel Comune.

Art. 35. Trascorso il mese di Dicembre l'Ufficio di Presidenza passa il Ruolo alla Direzione Provinciale assieme ad tre Elenchi separati, corrispondenti ai tre reparti, indicando in ciascuno di essi quali sono i soci esenti dalla tassa e unendo i documenti giustificativi.

Art. 36. Dopo aver riportato il visto del Prefetto il ruolo dei soci iscritto per la tassa diventa esecutivo, ed è passato per mezzo del Sindaco all'Esattore comunale.

Art. 37. L'Ufficio di Presidenza forma il Bilancio Prebutorio, e lo presenta alla Direzione Provinciale per l'approvazione non più tardi del 31 ottobre di ogni anno.

Art. 38. Il bilancio si ripartisce in Attivo e Passivo. Il passivo si divide in spese ordinarie e straordinarie. Sono spese ordinarie:

- 1.° Le spese di manutenzione dei locali e dei Bersagli.
- 2.° Il compenso ai custodi e seguatori.
- 3.° La manutenzione delle armi.
- 4.° Il consumo delle munizioni.
- 5.° Le spese di stampa e di segreteria.
- 6.° I premi per le gare ordinarie.

Sono spese straordinarie:

- 1.° L'acquisto delle armi ed altri attrezzi occorrenti al tiro.
- 2.° Le riparazioni necessarie nei campi di tiro.
- 3.° I premi per le gare straordinarie.

Art. 39. L'attivo del bilancio comprende le somme annue di Lire 3, i sussidi governativi, provinciali e comunali, il prezzo delle munizioni pagato dai tiratori e i doni dei cittadini.

Tutto questo prodotto saranno versati nella cassa del Comune o rimarranno a disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

Al Bilancio prebutorio sarà allegato l'elenco delle esenzioni accordate.

Art. 40. Entro il mese di Marzo di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza presenta il conto consuntivo dell'anno precedente alla Direzione Provinciale per l'approvazione del medesimo.

Art. 41. Per le spese sono emessi i mandati sulla cassa comunale, e questi saranno firmati dal Presidente e dall'Economo.

Art. 42. Colle Casse o coi sussidi governativi, provinciali e comunali l'Ufficio di Presidenza provvede anzitutto alle spese ordinarie per eseguire le esp. esercitazioni prescritte.

Applica le offerte dei cittadini, se esuberino al bisogno delle spese ordinarie, ad aumentare il numero delle esercitazioni o da formare le dotazioni delle opere.

Art. 43. Richiede alla Direzione Provinciale le munizioni e le armi occorrenti per il tiro a segno, e conserva queste ultime in quel modo e con quelle cautele che saranno stabilite dal Prefetto della Provincia.

## Capitolo VII

### Del Presidente

Art. 44. Il Presidente ha la soprintendenza della Società. Da esso sono convocate e diritte le adunanze generali e quelle dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 45. Egli delega ad un direttore scelto nell'Ufficio di Presidenza o fra i soci i poteri necessari per l'ordine delle esercitazioni.

Provvede alla sorveglianza giornaliera colla nomina di uno o più Ispettori da scegliersi anch'essi con la stessa.

Art. 46. Nei casi d'urgenza non previsti dal presente Statuto può prendere quelle disposizioni che crede convenienti salvo poi a renderne conto alla prima adunanza dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 47. Sorveglia tutte le parti dell'amministrazione, sovrintende alle spese e pone il visto ai mandati unitamente all'Economo.

## Capitolo VIII

### Del Segretario

Art. 48. È Ufficio del Segretario il compilare i Processi Verbali delle Adunanze Generali e quelli dell'Ufficio di Presidenza.

Egli conserva i registri dei soci e vi annota le relative variazioni, tiene il carteggio e si occupa di ogni altra scrittura che riguarda la Società.

Art. 49. Il Segretario ha la custodia di tutte quante carte ed altri oggetti appartenenti alla Società e ne tiene l'inventario.

Art. 50. Può scegliere fra i soci previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza un Aiuto-Segretario, il quale però non avrà diritto al voto quando interverrà alle adunanze della Presidenza.

## Capitolo IX

### Del Direttore.

Art. 51. Il Direttore delle esercitazioni deve essere possibilmente ufficiale dell'Esercito.

Art. 52. Sarà cura del Direttore di indovinare il suo e di procurare che sia eseguito secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 53. Dovrà fare osservare il Regolamento interno rigorosamente.

In caso d'infrazione al medesimo potrà far cessare immediatamente dal tirare colui che avesse mancato, ed alla prima adunanza ne informerà l'Ufficio di presidenza che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Art. 54. Assisterà a tutte le lezioni dei trattati e ne firmerà ciascuna volta i libretti appena ultimata la lezione.

## Capitolo X.

### Dell' Economo

Art. 55. L' Economo in seguito a deliberazione dell' Ufficio di Presidenza s'incarica delle spese sociali e firma i mandati unitamente al Presidente.

Art. 56. Insieme col Segretario ridige e presenta ciascuna anno all' Ufficio di Presidenza il Bilancio preventivo per l'anno venturo ed il conto consuntivo dell'anno precedente.

## Capitolo XI

### Delle esercitazioni e delle gare.

Art. 57. Saranno fatte lire d'istruzione e lire di gara.

I loci di qualunque reparto possono iscriversi all'una o all'altra specie di tiro, o anche a entrambe.

I lire di gara saranno o collettive fra i tre reparti o speciali a ciascuno di essi secondo parti convenute all' Ufficio di Presidenza.

Art. 58. Le gare sono ordinarie e straordinarie, ed i programmi delle medesime sono redatti dall' Ufficio di Presidenza e quindi passati alla Direzione Provinciale per ottenerne l'approvazione.

Le gare ordinarie dovranno essere non meno di 2 per ciascun anno.

Le gare straordinarie avranno luogo nei giorni  
destinati dall'Ufficio di Presidenza mediante pub-  
blico avviso, e saranno stabilite dalla medesima  
in ragione dei premi straordinari e dei volontari  
contributi.

Art. 59. Volendo taluni soci stabilire gare o  
premi speciali, lo potranno fare coll'auto-  
rizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Se desiderano recarsi collettivamente a gare  
in altre località dovranno averne l'autorizzazione  
dalla Direzione Provinciale.

Le spese occorrenti dovranno essere il frutto  
di introiti speciali, non dovendo la Cassa della  
Società sopporre ad altro che alle spese del  
Ciro o Segno.

Art. 60. I premi delle gare devono essere ordinati  
allo scopo d'incoraggiare il maggior numero  
di tiratori all'acquisto di una sufficiente  
Doneità, anziché ricompensare i pochi dotati  
di una speciale abilità.

Art. 61. I premi per le gare ordinarie, secondo  
le disposizioni dell'art. 59 della Legge sul Ciro e Segno,  
saranno chiesti all'Amministrazione Comunale,  
quando non vengano per tale scopo sommini-  
strate dai cittadini offerte spontanee, che  
l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a ricevere.

Art. 62. I premi per le gare straordinarie saran-  
no di quattro gradi cioè:

- 1.° premi di primo grado, medaglia d'oro;
- 2.°     "     "     secondo     "     "     d'argento
- 3.°     "     "     terzo     "     "     di Bronzo
- 4.° Attestato di tiratore distinto.

Invece delle medaglie si potranno stabilire anche

premi di oggetti di valore.

Il numero dei premi di primo, secondo e terzo grado verrà opportunamente calcolato dalla Presidenza locale in ragione del numero dei tiratori effettivi che presumibilmente interverranno alla gara, previa autorizzazione dalla Direzione Provinciale.

A ciascun premio di primo, secondo e terzo grado sono annessi diplomi di grado corrispondente, nei quali sarà iscritto il cognome o nome del premiato ed indicato il premio riportato.

Ora a questi premi potranno essere assegnati premi in denaro od in oggetti, prodotto di contributi volontari dei soci e delle offerte spontanee dei cittadini.

Art. 63. L'attestato di tiratore distinto sarà dato a tutti quei soci che nei tiri di istruzione avranno raggiunto un numero di punti stabilito a tal uopo dall'Istruzione ministeriale sulle esercitazioni pratiche del tiro a Segno Nazionale.

Art. 64. Il numero delle esercitazioni del tiro a Segno è proporzionato al numero dei tiratori iscritti ed ai mezzi finanziari della Società, non però minore di venticinque all'anno, le quali devono essere tutte eseguite in giorni festivi.

Art. 65. Alle spese di esercizio di tiro sarà provveduto colle casse annue, col prezzo delle munizioni pagate dai tiratori, colle offerte dei cittadini, e coi sussidi governativi, provinciali e comunali.

Art. 66. I tiratori esenti dalla Cassa e dal pagamento delle munizioni non possono in ogni anno sparare gratuitamente un numero maggiore dei colpi necessari per ottenere i vantaggi accor-





~~giornata~~ sulla quale sarà apposta la seguente  
iscrizione: Società del Viro a Segno Nazionale di  
Spoleto e sul gambo della picea e vice la data  
di fondazione della Società.

Art. 74. L'Ufficio di Presidenza conserverà la  
bandiera emblema il portatore fra i soci.

## Capitolo XIV


### Degli inservienti

Art. 75. La Società avrà un custode stipendiato.

Art. 76. All'occasione del Viro l'Ufficio di Pre-  
sidenza provvederà secondo il bisogno agli altri  
inservienti necessari per disimpegnare il Servizio.  
Spoleto 28 Maggio 1881.

### L'Ufficio di Presidenza

- 1. P. Gismondi ff di Lindaco Presidente.
- 2. G. Fratellini Capit. di Militia Territoriale Economica
- 3. Farina Cesare Capitano in ritiro Direttore del Viro.
- 4. Sabatini Vittorio
- 5. Luciani Agostino Sotto-benelto Militia Territoriale
- 6. Bandini Carlo
- 7. Feliziani Romeo S. B. B. Segretario.



Per copia esattamente conforme all'originale  
Spoleto 3 giugno 1881  
Visto il Presidente.  
P. Gismondi ff. di Lindaco -

Visto per gli emendamenti apportati agli art. 1.º e 16. del  
presunto Statuto come dalla lettera del R. Prefettura N.º 1437 del 3 della  
14 giugno 1884.

Spoleto 20 giugno 1884

N.º M. Presidente



Il Segretario  
Feliziani


Approvato dalla Direzione Provinciale in amministrazione  
della 1ª giunta 1883 N.º 26 del 3.

Il Prefetto Preside  
Mariano.

Approvato dal Ministero dell'Interno in data  
21 febbraio 1883 N.º 16090-46-8.

Per il Ministro  
F.º Morano.

Per copia conforme all'originale  
Spoleto 21 Marzo 1883



Il Segretario  
Feliziani